

LEGGE 7 aprile 1997 , n. 113

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

Vigente al : 10-7-2023

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, qui di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e,
riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità di entrambi i Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare il contesto generale, il termine "investimento" comprendera' in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti

reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi un valore economico relativi ad investimenti, nonché redditi reinvestiti ed utili da capitali;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta ed avviamento;

e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate aventi i loro uffici nel territorio di una delle due Parti Contraenti.

3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformità con le sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita o debitamente strutturata in conformità alle leggi di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta quale persona giuridica, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, quali istituti pubblici società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura.

6. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, o esercitano, secondo il Diritto Internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2 - Promozione e Protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti.

2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti avranno il diritto di accesso alle attivita' di investimento, nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai sensi dell'Articolo 3.1.

3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le persone giuridiche, in particolare, ma non esclusivamente, le societa' ed imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di creare e mantenere nel proprio territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento piu' favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nella misura in cui esse siano piu' favorevoli, prevalere sul presente Accordo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Paesi terzi in virtu della loro appartenenza ad Unioni economiche o doganali, ad un Mercato Comune,

ad un'Area di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' accordare un adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative o da altri soggetti. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili ed aver luogo senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati dovranno godere dello stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o altre misure equivalenti

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale vigente, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali che ne esercitino la giurisdizione.

2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, de jure o de facto, direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o essere soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento dovra' essere calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia stata annunciata o resa pubblica. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente al momento in cui una delle misure di cui al paragrafo 2 di questo Articolo sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entita' del risarcimento, quest'ultimo dovra' essere calcolato in base agli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia una società costituita congiuntamente da investitori italiani e bieloruschi, la valutazione della quota dell'investitore sarà, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, a cui verranno sommati proporzionalmente gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento dovrà essere liberamente trasferibile.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed in ogni caso entro tre mesi.

7. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati sulla base del LIBOR a sei mesi a partire dalla data di attuazione di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo fino alla data di pagamento.

8. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento sono conformi alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo dovranno altresì applicarsi agli utili da investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.

10. Qualora, dopo l'esproprio, a seguito di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 -Rimpatrio di capitali, Profitti e utili

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e

servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi.

3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piu' favorevole.

ARTICOLO 7 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia fornito una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo Ente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali. Essi dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5.

2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio del quale e' stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una Parte

Contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente in merito agli investimenti, incluse quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovrà applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; ovvero

(b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato; ovvero

(c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal trattare per canali diplomatici le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale o alla sentenza di un altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite canali diplomatici.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse dovranno, su iniziativa di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro del

Tribunale. I due membri dovranno poi provvedere alla designazione di un cittadino di uno Stato terzo che dovrà fungere da Presidente. Il Presidente verrà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due predetti membri.

4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di diverse intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alla nomina, dovrà esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alla nomina, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese inerenti al proprio membro del Tribunale e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.

Sarà il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Ogniqualevolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovrà applicare il trattamento più favorevole.

3. Ogniqualevolta, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, verrà applicato per i cinque anni successivi, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento. In

ogni caso i diritti acquisiti dell'investitore ai sensi della precedente legislazione non verranno intaccati.

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14 - Durata e cessazione

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Minsk il 25 luglio 1995, in due originali, nelle lingue italiana, bielorusca ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER TL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BELARUS

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "investimenti", purché effettuati in conformità alla legislazione della Parte contraente nel cui territorio essi sono effettuati, si applicano altresì alle seguenti attività connesse agli investimenti:

organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilità di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche od altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilità di

qualsiasi tipo di proprietà', ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazioni e di altri titoli; acquisto di valuta per importazioni.

Le "attività connesse" comprendono altresì, inter alia:

I) la concessione di franchigie o diritti su licenza;

II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ed a mercati di credito e valutari;

IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V) importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, come, a titolo di esempio, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature ed automobili;

VI) la diffusione di informazioni commerciali;

VII) lo svolgimento di indagini di mercato;

VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicità e contatti diretti con persone fisiche o giuridiche della Parte Contraente ospite;

X) pagamenti per beni e servizi su valuta locale;

XI) servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.

b) Nessuna delle due Parti Contraenti porrà alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti che possa comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci debbono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far valere i propri diritti in relazione agli investimenti ed agli accordi di investimento.

d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra in connessione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, dovranno avere diritto a condizioni di lavoro adeguate per lo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

e) In conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto più favorevolmente possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attività connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo.

f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una delle due Parti Contraenti, che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente sarà permesso di impiegare personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalità, in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'art. 3:

A tutte le attività relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, mezzi di produzione, nonché altri tipi di operazioni ad esse connesse e comunque connesse ad attività di investimento ai sensi del presente Accordo, sarà accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5:

Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni dall'investimento, crei ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo, sarà considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9:

Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgerà in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di Diritto Internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel

territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Minsk il 25 luglio 1995, in due originali nelle lingue italiana, bielorusa ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenze, fara' fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BELARUS

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)